



Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

Modifica del 22 luglio 2024

*L'Ufficio federale della sanità pubblica,
d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente e con la Segreteria di Stato
dell'economia,*

visto l'articolo 84 lettere a e b dell'ordinanza del 5 giugno 2015¹ sui prodotti chimici (OPChim),

ordina:

I

Gli allegati 2 e 3 OPChim sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2024.

22 luglio 2024

Ufficio federale della sanità pubblica:

Anne Lévy

¹ RS 813.11

Allegato 2

(art. 2 cpv. 5, 3, 6 cpv. 2 e 4, 14 cpv. 1 lett. b, 20 cpv. 1, 43 cpv. 1 e 84 lett. a)

Elenco delle prescrizioni tecniche determinanti

N. 1, nota a piè di pagina

1 Prescrizioni tecniche per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e preparati

Alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e preparati si applicano gli allegati I–VII del regolamento UE-CLP².

N. 2 lett. a, nota a piè di pagina, lett. b nonché lett. c, nota a piè di pagina

2 Metodi di prova delle proprietà di sostanze e preparati

Per determinare le proprietà di sostanze e preparati è necessario eseguire esami:

- a. secondo i metodi di prova stabiliti nel regolamento (CE) n. 440/2008³;
- b. secondo le linee guida dell'OCSE sui test per prodotti chimici («OECD Guidelines for the Testing of Chemicals») nella versione del 25 giugno 2024⁴; oppure
- c. secondo i metodi di prova del manuale delle Nazioni Unite sui test e i criteri per la classificazione dei pericoli fisici («UN Manual of Tests and Criteria») ⁵.

² Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2024/197, GU L, 2024/197, 5.1.2024.

³ Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/464, GU L 68 del 6.3.2023, pag. 37.

⁴ Le linee guida dell'OCSE sui test per i prodotti chimici possono essere consultate gratuitamente all'indirizzo: www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-guidelines-for-the-testing-of-chemicals_72d77764-en.

⁵ Il manuale («eighth revised edition 2023») è disponibile gratuitamente sul sito Internet delle Nazioni Unite al seguente indirizzo: www.unece.org/transport/standards/transport/dangerous-goods/un-manual-tests-and-criteria-rev8-2023.

N. 15

15 Disposizione transitoria della modifica del 22 luglio 2024

15.1 Le sostanze che non adempiono i requisiti del regolamento delegato (UE) 2023/707⁶ (ATP Nuove classi di pericoli) possono essere fornite fino al 31 ottobre 2026.

15.2 I preparati che non adempiono i requisiti del regolamento delegato (UE) 2023/707 (ATP Nuove classi di pericoli) possono essere forniti fino al 30 aprile 2028.

15.3 Le sostanze elencate nel regolamento delegato (UE) 2024/197⁷ (21° ATP) e i preparati che le contengono, la cui classificazione ed etichettatura non adempiono i requisiti del suddetto regolamento, possono essere forniti fino al 31 agosto 2025.

⁶ Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione del 19 dicembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele, versione della GU L 93 del 31.3.2023, pag. 7.

⁷ Regolamento delegato (UE) 2024/197 della Commissione, del 19 ottobre 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze, versione della GU L, 2024/197, 5.1.2024.

Allegato 3
(art. 5 cpv. 2 e 3, 19 lett. c e d, 70 cpv. 1 e 84 lett. b)

Titolo, nota a piè di pagina

Elenco delle sostanze estremamente problematiche (elenco delle sostanze candidate)⁸

⁸ Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/404> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando. Fa stato la versione del 1° settembre 2024, che contiene 240 sostanze e gruppi di sostanze.